

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica della Legge organica comunale e della Legge organica patriziale (Estensione delle possibilità di uso della posta elettronica)

del 15 aprile 2014

Negli ultimi anni le tecnologie hanno cambiato la vita di tutti i giorni: i computer, i telefonini cellulari e i tablet sono oggi apparecchi performanti collegati in tempo reale con Internet e con i quali si può costantemente controllare la posta elettronica. La rete, pur senza una codificazione legislativa, ha trovato molto spazio anche nell'Amministrazione. L'uso della tecnologia è vantaggioso per svariati motivi: di tempo (diminuendo i tempi di reazione), ecologici (riducendo la circolazione di carta) e finanziari (potendo razionalizzare alcune spese di invio e di stampa). Tutto ciò s'inserisce anche nel concetto di "Governo elettronico" di cui si parla da qualche anno a questa parte.

Senza ancora una particolare rilevanza nella pratica, la Legge sul Tribunale federale (LTF), il Codice di procedura civile (CPC) e il Codice di procedura penale (CPP) prevedono possibilità di comunicazione elettronica: non si tratta però di semplice posta elettronica, bensì di un sistema più complesso inclusivo di chiave crittografica (cfr. per esempio art. 39 cpv. 2 LTF).

Al di là delle procedure formali e di ricorso, come quelle citate, la legislazione cantonale non considera in alcun modo la posta elettronica e l'uso di tecnologia, soprattutto per quanto riguarda l'invio di avvisi di convocazione, l'inoltro di interpellanze e mozioni, le domande di natura amministrativa, ecc. nel Cantone e negli enti locali. Anche se per il Cantone e per molti Comuni ciò è già prassi, si ritiene che tale possibilità vada codificata in modo uniforme a livello di Legge organica comunale, ammodernando così le normative. Parimenti, si chiede di modificare la Legge organica patriziale, per par condicio rispetto ad enti locali quali i Comuni. Alla stessa stregua si chiede che il Consiglio di Stato adotti poi i necessari adeguamenti del Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004 in modo da garantire la comunicazione per via elettronica almeno nelle forme previste per i Comuni dalla legge organica comunale.

Le modifiche proposte non vogliono condurre ad un cambiamento della prassi o a una costrizione verso un nuovo sistema, ma semplicemente codificare una possibilità già oggi largamente utilizzata. Si tratta di un aggiornamento preciso e ponderato della legge alla realtà odierna. Dal profilo formale l'iniziativa mira a creare una base legale chiara, che oggi manca e che potrebbe condurre all'istaurarsi di interrogativi sulla liceità dell'invio di documentazione per e-mail.

Le modifiche proposte alla LOC sono innanzitutto l'introduzione di un nuovo **art. 8a LOC**, oltre che nuovi **artt. 20 cpv. 4, 33 cpv. 5, 36 cpv. 3 e 37 cpv. 6 LOC**, volti ad introdurre alcune modifiche nei Comuni a regime di assemblea comunale, nuovi **artt. 51 cpv. 4, 56 cpv. 3, 66 cpv. 3, 67 cpv. 7 e 71 cpv. 4 LOC** nei Comuni a regime di Consiglio comunale, oltre a piccole modifiche per quanto riguarda la convocazione delle sedute municipali (**art. 94 cpv. 2 e 5 LOC**) ed infine, un nuovo **art. 191 cpv. 3 LOC**.

- Il nuovo art. 8a LOC per indicare che ogni Comune deve disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica ufficiale, che deve essere reso noto alla cittadinanza e attraverso il quale gli abitanti del Comune possono comunicare con l'Amministrazione;

- Le modifiche proposte per i Comuni nei quali ancora vige l'istituto dell'assemblea comunale (oggi se ne contano ancora 21 e quasi tutti con meno di 300 abitanti, ma vanno costantemente diminuendo<sup>1</sup>) e nei quali quindi ogni cittadino è considerato parte del legislativo comunale e per i Comuni in cui vi è il Consiglio comunale sono le medesime e si tratta di codificare la possibilità di invio degli avvisi di convocazione alle assemblee comunali, di messaggi e rapporti, di interpellanze e mozioni via posta elettronica;
- Le modifiche apportate all'art. 94 LOC sono volte ad introdurre la possibilità di convocare le sedute di Municipio per posta elettronica, se i singoli municipali vi hanno acconsentito;
- Con il nuovo art. 191 cpv. 3 LOC viene regolamentato che ogni cittadino ha il diritto di ottenere per via elettronica copie di regolamenti e ordinanze.

Le modifiche proposte alla Legge organica patriziale (LOP), segnatamente agli artt. 51 cpv. 3, 77 cpv. 4, come l'introduzione di un nuovo art. 66a LOP, vanno nella medesima direzione di quanto già descritto riguardo alle modifiche proposte per la LOC.

Segnatamente, le modifiche proposte sono le seguenti:

## **Modifiche Legge organica comunale**

### **Art. 8a**

**Indirizzo di  
posta elettronica<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ogni Comune dispone di almeno un indirizzo di posta elettronica.

<sup>2</sup>L'adozione dell'indirizzo di posta elettronica è di competenza del municipio.

<sup>3</sup>La carta ufficiale del Comune indica almeno un indirizzo di posta elettronica.

### **Art. 20 cpv. 4**

<sup>4</sup>Ogni cittadino può indicare un recapito elettronico e consentire che gli avvisi di convocazione gli siano inviati per via elettronica.

### **Art. 33 cpv. 5**

<sup>5</sup>Ogni cittadino durante il termine di deposito ha il diritto di chiedere l'invio per via elettronica di messaggi e rapporti. La richiesta può essere presentata per via elettronica.

### **Art. 36 cpv. 3**

<sup>3</sup> Se l'interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

---

<sup>1</sup>Cfr. Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), pag. 53.

<sup>2</sup>Seppur probabilmente oggi tutti i Comuni dispongano già di un indirizzo di posta elettronica, si ritiene opportuno concretizzarlo a norma di legge, in modo da legittimare anche tutte le successive modifiche legislative proposte, concernenti proprio l'invio di documentazione per posta elettronica a livello di amministrazione e di politica comunale.

**Art. 37 cpv. 6**

<sup>6</sup>La mozione può essere inviata per via elettronica.

**Art. 51 cpv. 4**

<sup>4</sup>Ogni consigliere comunale può indicare un recapito elettronico e consentire che gli avvisi di convocazione gli siano inviati per via elettronica.

**Art. 56 cpv. 3**

<sup>3</sup>Ogni consigliere comunale può indicare un recapito elettronico e consentire che i messaggi municipali gli siano inviati per via elettronica.

**Art. 66 cpv. 3**

<sup>3</sup>Il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta anche in formato elettronico almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

**Art. 67 cpv. 7**

<sup>7</sup>La mozione può essere inviata per via elettronica.

**Art. 71 cpv. 4**

<sup>4</sup>Ogni consigliere comunale può indicare un recapito elettronico e consentire che i rapporti gli siano inviati per via elettronica.

**Art. 94 cpv. 2 e 5**

<sup>2</sup>Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 93 se i municipali sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione.

<sup>5</sup>L'avviso avviene di regola a domicilio; può essere inoltrato via posta elettronica se i municipali vi hanno acconsentito.

**Art. 191 cpv. 3**

Ogni cittadino ha il diritto di ottenere per via elettronica copie di regolamenti e ordinanze.

**Modifiche Legge organica patriziale**

**Art. 51 cpv. 3 e 4**

<sup>3</sup>Ogni patrizio può indicare un recapito elettronico e consentire che gli avvisi

di convocazione gli siano inviati per via elettronica.

**Art. 66a**

**Indirizzo di posta elettronica**

<sup>1</sup>Ogni Patriziato dispone di almeno un indirizzo di posta elettronica.

<sup>2</sup>L'adozione dell'indirizzo di posta elettronica è di competenza dell'ufficio patriziale.

<sup>3</sup>La carta ufficiale del Patriziato indica almeno un indirizzo di posta elettronica.

**Art. 77 cpv. 4**

<sup>4</sup>Il regolamento patriziale regola anche la possibilità di comunicare per via elettronica. Essa dev'essere garantita almeno nelle forme previste per i Comuni dalla legge organica comunale.

Amanda Rückert  
Caverzasio - Cereghetti - Corti - Galusero -  
Martinelli Peter - Mellini - Pedrazzini